

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLA RETE VIARIA PRINCIPALE DELLA CITTÀ DI ROMA, DELL’AMBITO VIA ANASTASIO II – VIA SAVORELLI/PIAZZA PIO XI. – Lotto n. 1 - CIG: 7742768E45 - CUP: J81B18000650004.

Con la presente scrittura privata tra Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., Società in House di Roma Capitale, di seguito brevemente indicata come RSM, con sede in Roma, Via di Vigna Murata n. 60, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10735431008, per la quale interviene il, nato a il, in qualità di, domiciliato per la carica e ai fini del presente atto ove sopra,

e

dall'altra parte la società, con sede in, Via, Codice Fiscale e Partita IVA n., risultata aggiudicataria della gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di manutenzione programmata della rete viaria principale della città di roma, dell'ambito VIA ANASTASIO II – VIA SAVORELLI/PIAZZA PIO XI, di cui alla Lettera d'Invito prot. n. 0068347 del 24/12/2018, come da, di seguito brevemente indicata come Appaltatore, per la quale interviene il, nato a, il, in qualità di, domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto ove sopra, si conviene e stipula quanto segue.

Premesse

- a) RSM con Lettera d'Invito prot. n. 0068347 del 24/12/2018, ha indetto Procedura Negoziata ai sensi, ai sensi dall'art. 36, del D.lgs.

50/16 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei lavori in epigrafe, autorizzata con Provvedimento AD n° 21 del 12/10/2018;

- b) l'aggiudicazione a favore della è stata disposta con
- c) l'aggiudicatario, contestualmente all'offerta ha dichiarato di aver attentamente preso conoscenza di tutte le condizioni e le clausole contenute negli atti della procedura di gara e di tutte le circostanze di tempo, di luogo e di fatto, che possono influire sull'esecuzione delle attività stesse e sulla formulazione del prezzo.

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

RSM affida all'Appaltatore, che accetta senza riserve né eccezione alcuna le condizioni del presente contratto, l'esecuzione dei lavori di manutenzione programmata della rete viaria principale della città di Roma, dell'ambito VIA ANASTASIO II – VIA SAVORELLI/PIAZZA PIO XI, alle condizioni e prescrizioni indicate nel Capitolato Speciale ed espressamente accettate dall'Appaltatore con l'offerta del, presentata in sede di gara.

ART. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'appalto viene dato a misura, per un importo complessivo pari ad €/..... (euro/.....), oltre IVA, così suddiviso:

- €/..... (euro/.....) quale importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso del%, quotato dall'Appaltatore ed applicato sull'importo a base di gara di € 244.970,00 (Euro duecentoquarantaquattromilanovecentosettanta/00) oltre IVA,

calcolato sulla base della "Tariffa prezzi Regione Lazio anno 2012", approvata con Delibera di Giunta Capitolina n. 197 dell'08 maggio 2013;

- € 17.030,00 (Euro diciassettemilatrenta/00) oltre IVA, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

3.1 L'importo sarà corrisposto, previa contabilizzazione dei lavori, secondo le modalità di cui al successivo art. 11.

ART. 4 - AVVIO DELLE ATTIVITA' E TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Entro 45 giorni dalla stipulazione del presente contratto, il Direttore dei Lavori procederà alla consegna dei lavori mediante formale verbale redatto in contraddittorio.

Qualora l'Appaltatore, senza giustificato motivo, non si presenti, nel termine fissato dalla Direzione Lavori, alla consegna degli stessi, RSM potrà risolvere il presente contratto con conseguente incameramento della garanzia definitiva.

Per intervenute necessità o per temporanea indisponibilità delle aree, potrà essere disposta una consegna parziale dei lavori, della quale verrà redatto apposito Verbale. In tale ipotesi, la data di consegna a tutti gli effetti di legge, sarà quella dell'ultima consegna parziale.

L'Appaltatore dovrà dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 10 (dieci) dalla data del verbale di consegna.

4.1 L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire secondo fasi operative, tempi e impiego di risorse indicati nel Programma di Esecuzione dell'Appalto consegnato dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 43, comma 10, del D.P.R.

207/10, su supporti informatico e cartaceo, entro dieci giorni dalla consegna dei lavori e approvato da RSM. Qualora nel corso dei lavori si verificassero cause, non prevedibili, che implicino modifiche al suddetto piano, queste ultime dovranno essere approvate dalla Direzione Lavori.

4.2 I lavori dovranno in ogni caso essere ultimati entro 90 (novanta) giorni dalla data del verbale di consegna.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto, a mezzo PEC, alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

4.3 Il Direttore dei Lavori effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore e rilascerà entro 10 (dieci) giorni dalla fine degli accertamenti, il Certificato di Ultimazione dei Lavori.

Il Certificato di ultimazione potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio non superiore a 60 (sessanta) giorni per il completamento di lavorazioni marginali, di piccola entità e che non pregiudicano l'uso e la funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di detto termine, determinerà l'inefficacia del certificato di ultimazione.

4.4 L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine di cui al precedente art. 4.2, può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza contrattuale. Sarà compito del RUP, sentito il parere del Direttore dei Lavori, decidere su detta istanza nel termine di 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

4.5 Per quanto qui non espressamente indicato si rimanda all'art. 4.10 del Capitolato Speciale.

ART. 5 - SOSPENSIONI DEI LAVORI

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori, insorgano circostanze che impediscano temporaneamente e parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, il Direttore dei Lavori disporrà la sospensione parziale dandone riscontro in apposito verbale, fermo l'obbligo dell'Appaltatore di proseguire le parti di lavoro eseguibili.

5.1 La sospensione potrà essere disposta anche dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, cessate le quali, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica un nuovo termine contrattuale.

5.2 Per la sospensione dei lavori, dovute a cause non imputabili a RSM, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo. In tutti gli altri casi, l'Appaltatore potrà chiedere il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1382 del codice civile.

ART. 6 – CONDOTTA DEI LAVORI

L'Appaltatore dovrà ottemperare alle prescrizioni contenute all'articolo 4.5. del Capitolato Speciale.

ART. 7 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto ad assumere gli obblighi previsti all'articolo 3 del Capitolato Speciale.

ART. 8 – CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'Appaltatore ha l'obbligo di esporre all'esterno del cantiere, come previsto all'art. 3.4 del Capitolato Speciale, due cartelli in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa aggiudicataria, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai Lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese

subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.

ART. 9 – SICUREZZA E COORDINAMENTO

L'Appaltatore si impegna ad osservare le prescrizioni di cui al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato agli atti di gara, nel rispetto altresì delle eventuali proposte integrative al suddetto Piano nonché delle indicazioni contenute nel Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art. 4.10.1 del Capitolato Speciale, consegnati dall'Appaltatore medesimo prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro cinque giorni dalla data fissata per la consegna stessa.

ART. 10 –CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Per le opere appaltate si darà q luogo all'emissione di un certificato di regolare esecuzione, emesso dal Direttore dei Lavori, contenente gli elementi di cui all'articolo 229 del D.P.R. n. 207/2010, come previsto all'Art. 216, D.Lgs 50/2016 - Disposizioni transitorie e di coordinamento.

Entro il termine massimo di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori sarà tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto. Il certificato sarà quindi confermato dal Responsabile del Procedimento.

10.1 Per tutto quanto qui non espressamente previsto si rinvia all'articolo 5.4 del Capitolato Speciale.

ART. 11 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI - TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Come previsto all'art. 5.2. del Capitolato Speciale, sul valore stimato dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

RSM, nel corso dell'esecuzione dei lavori, emetterà certificati di pagamento in acconto del corrispettivo dell'appalto, al raggiungimento dell'ammontare minimo pari ad € 100.000,00 (euro centomila/00), valutato sulla base delle quantità di opere realizzate, al lordo del ribasso d'asta e delle ritenute di legge.

11.1 Come previsto all'art. 30, comma 5-bis, del D.lgs 50/16 e s.m.i., sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di RSM del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, previo documento unico di regolarità contributiva.

11.2 L'ultima rata di acconto verrà emessa qualunque sia il suo ammontare dopo la data di ultimazione dei lavori.

11.3 Il conto finale dei lavori sarà redatto dal Responsabile del Procedimento entro sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori e dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore entro il termine perentorio di trenta giorni.

11.4 I certificati di pagamento verranno emessi soltanto dopo che il Direttore dei Lavori avrà verificato il regolare versamento dei contributi per il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto nel periodo relativo ai lavori contabilizzati. In caso di inadempienza contributiva, RSM tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente.

11.5 RSM effettuerà i pagamenti, mediante bonifico, presso la Banca codice IBAN:, sul quale è abilitato ad operare il sig. nato a, il C.F:

11.6 L'appaltatore dà atto che la RSM effettuerà il pagamento subordinatamente al ricevimento dei relativi importi da parte di Roma Capitale.

11.7 Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a RSM ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 12 - GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore ha prestato regolare cauzione definitiva a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali mediante rilasciata da in data, per un importo di € ... (euro/..), calcolato ai sensi dell'art. 103 del D.lgs 50/16 e s.m.i., fatta salva la riduzione di cui all'art. 93, comma 7, del D.lgs 50/16 e s.m.i. medesimo.

La garanzia definitiva sarà svincolata secondo quanto disposto dall'art. 103 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., citato.

ART. 13 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER DANNI

L'Appaltatore sarà responsabile di qualsiasi danno che possa derivare a persone o a cose nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

13.1 L'Appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii., a stipulare, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa a copertura dei danni subiti da RSM, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere ed impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto, di massimale non inferiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), nonché contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, di massimale pari ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

Le suddette coperture assicurative dovranno essere fornite da primaria compagnia assicuratrice.

13.2 Per quanto qui non espressamente indicato si rimanda all'art. 6.3 del Capitolato Speciale.

13.3 L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a garantire e a tenere sollevata ed indenne RSM da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell'esecuzione del contratto. L'Appaltatore si obbliga, tra l'altro, ad intervenire, ai sensi dell'art. 105 del c.p.c, come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro RSM in relazione ad incidenti e fatti comunque connessi con il presente contratto. Qualora

l'Appaltatore non si costituisca in giudizio all'udienza di comparizione si impegna:

- ad accettare le sentenze rese nel giudizio principale nonché le prove acquisite, nel corso del giudizio stesso, rinunciando, sin da ora, ad ogni eccezione o reclamo e, pertanto, sarà tenuto a rifondere RSM di tutte le spese a quest'ultima addebitate;
- a rimborsare, a semplice richiesta, tutte le somme che RSM abbia, eventualmente, corrisposto a terzi a meno che la stessa non preferisca prelevarli dai crediti che l'Appaltatore vanta, a qualunque titolo, nei confronti di RSM medesima.

13.4 Sarà infine obbligo dell'Appaltatore adottare, nella esecuzione delle opere, i provvedimenti e le cautele necessari a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette agli interventi, nonché atti ad evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza di tutte le norme vigenti in materia.

ART. 14 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dà atto che tutte le prestazioni oggetto del presente contratto sono regolate, oltre che dal Capitolato Speciale, comprensivo degli allegati e disposizioni ivi richiamate, dalla vigente normativa in materia e richiamate all'art. 7 del Capitolato Speciale medesimo che qui si ha per intero riportato.

14.1 Tutela dei lavoratori

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, nazionali e di zona, in vigore per il settore proprio delle attività

medesime, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

14.2 Antimafia

L'Appaltatore è tenuto a comunicare preventivamente a RSM l'elenco delle imprese comunque coinvolte nelle attività di trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e trasporto di: terra e materiali inerti, calcestruzzo e bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, fornitura con posa in opera, noli a caldo, autotrasporti e guardiania di cantieri, nell'ambito dell'esecuzione del presente appalto nonché ogni eventuale variazione di detto elenco.

Sarà onere di RSM comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese suddette, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia ai sensi del DPR n. 252/98.

ART. 15 - PENALITA'

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore soggiacerà alla penale dello 0,5 % dell'importo contrattuale.

Raggiunto l'importo complessivo delle penali applicate pari al 10% dell'importo contrattuale, RSM avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, con conseguente incameramento della garanzia definitiva.

15.1 Gli importi delle penali saranno contabilizzati in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

15.2 Le penali saranno comminate previa contestazione scritta dell'inadempimento da parte di RSM. Decorsi 20 (venti) giorni dal

ricevimento della contestazione, senza che l'Appaltatore abbia interposto valida opposizione, le penali si intendono accettate.

È sempre fatto salvo il diritto di RSM al risarcimento dell'eventuale maggior danno ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto all'art. 5.8 del Capitolato Speciale, in caso di inadempimento pregiudizievole per l'esecuzione dell'appalto a perfetta regola d'arte ed entro i termini previsti, RSM diffiderà l'Appaltatore assegnando il termine per il corretto ed esatto adempimento, decorso inutilmente il quale, procederà alla risoluzione del contratto, con conseguente incameramento della cauzione, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

16.1 Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 Codice Civile le fattispecie di seguito previste:

- venir meno in capo all'Appaltatore di uno o più requisiti previsti all'art. 80 del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., oltre ai requisiti di qualificazioni previsti per l'esecuzione dell'appalto;
- violazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al precedente art. 9;
- violazione della clausola di "Riservatezza", di cui al successivo art. 19;
- violazione del codice di "Corporate Governance" e del Patto di Integrità di cui al successivo art. 20;
- subappalto non autorizzato ovvero revoca dell'autorizzazione, a seguito di informativa interdittiva del Prefetto;
- informativa interdittiva del Prefetto relativa all'Appaltatore.

16.2 La risoluzione del contratto comporterà l'incameramento da parte di RSM del deposito cauzionale prestato dall'Appaltatore, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'avvenuta risoluzione del contratto sarà notificata da RSM all'Appaltatore a cui spetterà soltanto il pagamento delle prestazioni effettuate regolarmente.

ART. 17 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 105 del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii. In caso di subappalto, l'Appaltatore sarà responsabile dei lavori eseguiti dal subappaltatore, che resterà in ogni caso coobbligato in solido con l'Appaltatore stesso. Nei confronti del subappaltatore valgono gli obblighi in materia di tutela dei lavoratori, di cui al precedente art. 14.1 e quelli in materia di tracciabilità finanziaria di cui al precedente art. 11.7.

ART. 18 - RECESSO

RSM ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo contrattuale di cui al precedente art. 2 e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Il diritto di recesso di RSM è disciplinato dall'art. 109 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.

ART. 19 - RISERVATEZZA

Con la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore si impegna irrevocabilmente a non divulgare ad alcuno e comunque a non utilizzare in

alcun modo, elementi di qualsiasi genere o natura relativi a RSM di cui dovesse venire a conoscenza in virtù del presente contratto.

19.1 In caso di violazione di quanto sopra riportato il presente contratto sarà risolto di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 20 – GOVERNANCE E PATTO D'INTEGRITA'

L'Appaltatore dà atto di essere a conoscenza dell'adozione da parte di RSM dei seguenti documenti, pubblicati nel sito societario: Modello organizzativo generale ex D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i.; Piano di Prevenzione della Corruzione; Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e si impegna a rispettare, in proprio e per conto del proprio personale, l'insieme di principi, regole, procedure, valori e comportamenti in essi contenuti, in quanto parte integrante del presente atto.

L'Appaltatore dà altresì atto che il “Protocollo di Integrità” di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, come da ultimo modificato con Deliberazione di G.C. n° 18 del 31.01.2018 e di cui all'allegato sub A), costituisce parte integrante del contratto.

20.1 Mediante la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore si impegna:

- a tenere e far tenere ai propri collaboratori e dipendenti, anche mediante le più opportune attività di informazione e formazione, un comportamento conforme alle prescrizioni degli atti richiamati nei precedenti capoversi. E comunque a garantire un comportamento tale da non esporre Rome Servizi ad alcun rischio di applicazione delle sanzioni;

- a comunicare ogni e qualsiasi possibile violazione di cui venisse a conoscenza rispetto alle prescrizioni contenute nei suindicati atti;

20.2 In caso di violazione, RSM procederà alla risoluzione del presente contratto.

ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ciascuna delle Parti dà e prende atto che, nel corso dell'esecuzione del contratto, potrebbero essere scambiate e ritenute dalla parte ricevente, informazioni, dati e/o notizie che sono oggetto di tutela ai sensi del Regolamento UE 679/2016 recante "General Data Protection Regulation" (Nuovo Codice Privacy); e che tali informazioni potrebbero essere inserite all'interno di banche dati gestite da ciascuna delle Parti per rispondere alle proprie finalità organizzative.

21.1 Ciascuna delle Parti, pertanto, con la sottoscrizione del contratto:

- presta il proprio consenso al trattamento di dati, informazioni e notizie che la riguardano ad opera dell'altra, e dichiara di aver ricevuto idonea informativa prevista dall'articolo 9 del Nuovo Codice Privacy circa le finalità e le modalità del trattamento e di essere a conoscenza dei propri diritti ai sensi dell'art. 6 del Nuovo Codice Privacy;
- si impegna, in qualità di autonomo Titolare del trattamento, a rispettare ogni e tutti gli obblighi previsti dal Nuovo Codice Privacy qualora nell'esecuzione del contratto sia necessario trattare dati di soggetti terzi, assumendosene in proprio ogni connessa responsabilità;
- RSM si riserva di integrare l'informativa in conformità al Regolamento vigente.

ART. 22 - ALTRE CONDIZIONI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, valgono le condizioni contenute e/o richiamate nella Lettera d'Invito prot. n. 0068347 del 24/12/2018, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Speciale e negli atti ad esso allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, unitamente all'offerta economica dell'Appaltatore.

ART. 23 – SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE

Il presente atto viene sottoscritto dai rappresentanti delle parti in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs 50/16 e s.m.i.

ART. 24 - SPESE DI STIPULAZIONE

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti la stipulazione del presente contratto.

ART. 25 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie inerenti l'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sono di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Stipulato il

per Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.

per l'Appaltatore

(.....)

(.....)

Il sottoscritto, in qualità di della società, Codice Fiscale e Partita IVA n., dichiara ad ogni effetto di legge che le prestazioni oggetto del presente contratto sono effettuate in regime di impresa e che le stesse, pertanto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

(.....)